SIDEL CERTIFICAZIONI

R01_ter

Regolamento relativo alle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio ai sensi del DPR 462/01

REV.	CAUSALE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00 15/05/2015	Emissione	Giulia Montaguti	Giulia Montaguti	Ivan Montaguti
01 06/09/2019	Aggiornamento a seguito di esame documentale da parte di Accredia Nota DC2019PPA144 del 02/09/2019	Roberto Consiglio (RQ)	Rossano Astolfi (RT)	Andrea Montaguti (PRE)
02 05/10/2021	Aggiornamento a seguito di esame documentale da parte di Accredia Nota DC2021PPA235 del 22/09/2021	Roberto Consiglio (RQ)	Rossano Astolfi (RT)	Andrea Montaguti (PRE)
03 (15/11/2023	Aggiornamento a seguito di audit parte di Accredia 12 e 13/12/2022	Roberto Consiglio (RQ)	Rossano Astolfi (RT)	Andrea Montaguti (PRE)
04 29/03/2024	Aggiornamento a seguito di Audit Accredia del 04-06/12/2023	Roberto Consiglio (RQ)	Rossano Astolfi (RT)	Andrea Montaguti (PRE)
05 06/11/2025	Aggiornamento a seguito di esame documentale Accredia del 05/11/2025	Roberto Consiglio (RQ)	Rossano Astolfi (RT)	Andrea Montaguti (PRE)
06 15/05/2026	Aggiornamento	Roberto Consiglio (RQ)	Rossano Astolfi (RT)	Andrea Montaguti (PRE)

Sommario

r01.00 Documenti, legislazioni e normative di riferimento 3
r01.01 Oggetto 3
r01.02 Campo di applicazione 3
r01.03 Informazioni fornite al Richiedente 4
r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di verifica 4
r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla effettuazione delle verifiche 4
r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità 5
r01.07 Processo di Valutazione della conformità 5
r01.07.01 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche 5
r01.07.01.02 Classificazione delle Verifiche 5
r01.07.1.03 Effettuazione delle attività di Verifica periodica 7
r01.07.1.04 Esame Documentale 7
r01.07.1.05 Esame a Vista 7
r01.07.1.06 Prove e Misure 7
r01.07.1.07 Verbale di Ispezione 7
r01.07.03 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche 10
r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità 10
r01.08.01 Accettazione condizioni 10
r01.08.2 Accesso al sito e alla documentazione 10
r01.08.03 Sicurezza 11
r01.09 Obblighi di SIDEL 11
r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi 11
r01.11.01 Reclami 11
r01.11.02 Ricorsi 12
r01.12 Tariffe 13
r01.13 Riservatezza 13
r01.14 Uso dei marchi 13
r01.15 Modifiche al presente Regolamento 14

r01.00 Documenti, legislazioni e normative di riferimento

L'elenco delle norme a cui SIDEL fa riferimento per redigere la documentazione di sistema è riportato nel Documento D01 "Normativa di riferimento".

r01.01 Oggetto

Il presente documento disciplina i rapporti tra SIDEL, in qualità di Organismo di Ispezione, e il Cliente in qualità di soggetto richiedente a SIDEL il servizio di verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio.

Esso definisce i diritti e i doveri a cui sono assoggettati SIDEL e Clienti nell'ambito dei processi di valutazione finalizzata alla verifica degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione delle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione o incendio.

I Clienti che decidono di richiedere a SIDEL il servizio di valutazione finalizzata alla verifica degli impianti elettrici, con la sottoscrizione del contratto tra Cliente e SIDEL, accettano di rispettare le condizioni contenute nel presente documento.

r01.02 Campo di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da SIDEL Spa per il servizio di verifica impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i..

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole per garantire la qualità nelle verifiche periodiche e straordinarie di:

- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Si precisa che **SIDEL** non svolge attività di progettazione, produzione, installazione e manutenzione di impianti che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di verifica e non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicare l'imparzialità.

Inoltre, i mezzi con la quale SIDEL si finanzia provengono dall'attività stessa svolta da SIDEL.

Il presente regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono il servizio di verifica, l'accesso a tale servizio non dipende dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

r01.03 Informazioni fornite al Richiedente

SIDEL, al fine di permettere al cliente di richiedere il servizio di valutazione finalizzato alle verifiche, di cui al § r01.02 del presente regolamento, informa gli stessi in merito a:

a) Procedure relative alle fasi di verifica;

b) Importi che devono essere pagati a fronte del servizio fornito da SIDEL

c) Procedure per trattare reclami e ricorsi

Rende disponibile sul sito internet www.sidelitalia.it, la seguente documentazione di valenza contrattuale:

- ✓ Regolamento del servizio di verifica, ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i, finalizzato alle verifiche R01_ter;

e a richiesta:

- ✓ Tariffario relativo al servizio di verifica, ai sensi del DPR 462/01 e s.m.i, finalizzato alle verifiche I01_ter.

SIDEL rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti le cui attività ricadono nel campo di applicazione delle proprie attività, senza condizionamenti né preclusioni.

r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di verifica

Il Richiedente interessato ad usufruire del servizio di SIDEL per l'effettuazione di attività di verifica provvede ad inoltrare a SIDEL la domanda d'incarico per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie, adeguatamente compilata, firmata dal Datore di Lavoro o legale rappresentante o proprietario dello stabilimento in cui è installato l'impianto; in essa vengono riportati i seguenti principali elementi:

- Nome, indirizzo e dati amministrativi del Richiedente
- Dati identificativi dell'impianto e la data in cui è stata effettuata l'ultima verifica o di messa in esercizio;
- Attività comprese nel servizio
- Costi e pagamenti
- Durata della convenzione e recesso.

I contratti sono standardizzati, essi possono essere modificati secondo specifiche esigenze (esempio partecipazione a gare di enti pubblici) purché il contratto finale contenga comunque le informazioni previste dal contratto standard.

r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla effettuazione delle verifiche

SIDEL esamina la domanda del Richiedente e, in caso di accettazione della stessa, attiva la pianificazione dell'attività di valutazione della conformità.

In caso la richiesta venga respinta, SIDEL ne dà comunicazione scritta al Richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa specificando gli elementi che ostacolano l'accettazione dell'incarico.

r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità

Ad esito positivo dell'esame della domanda del Richiedente SIDEL provvede a pianificare l'attività di valutazione della conformità, in particolare assegnando l'incarico al verificatore per l'esecuzione della verifica.

Il Verificatore in accordo con il Cliente procede a pianificarne il sopralluogo.

Il Cliente può ricusare il Verificatore incaricato entro 3 giorni dal contatto per la pianificazione comunicando tramite pec all'indirizzo sidel@pec.it l'eventuale conflitto di interessi (solo nel caso di ispettori non dipendenti di Sidel Spa) o il comportamento deontologicamente scorretto.

L'ispettore incaricato, sulla base della scadenza relativa all'incarico affidatogli, eventualmente accompagnato dal manutentore, provvede ad effettuare la verifica.

SIDEL, al fine di poter portare a termine il servizio di valutazione della conformità potrebbe avere la necessità di subappaltare attività riguardanti:

- Parte delle verifiche, ove richiesto.

Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente esprime il proprio consenso al subappalto delle attività di cui sopra, ove se ne presenti la necessità. In tal caso Sidel comunica, tramite pec il nominativo dell'eventuale subappaltatore al fine confermare l'autorizzazione rilasciata contrattualmente.

r01.07 Processo di Valutazione della conformità

r01.07.01 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche

r01.07.01.02 Classificazione delle Verifiche

Le Verifiche effettuate da SIDEL si distinguono in:

Verifiche Periodiche

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

a) **2 anni** (verifica biennale) per:

- Gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
- Gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
  - ✓ Cantieri, cioè luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per: lavori di costruzione di nuovi edifici, lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di

movimento terre, lavori simili (interventi di manutenzione in banchine, costruzione di teleferiche, ecc.);

- Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, cioè quelli definiti da CEI 64-8 sez. 751, cioè:

  ✓ Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, cioè ad esempio: locali di spettacolo e trattenimento in genere con un massimo affollamento ipotizzabile superiore a 100 persone; alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili, con oltre 25 posti-letto; scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; ambienti adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva dei servizi e dei depositi; stazioni sotterranee di ferrovie, di metropolitane e simili; ambienti destinati ai degenti negli ospedali e negli ospizi, ai detenuti nelle carceri ed ai bambini negli asili ed ambienti simili, edifici pregevoli per arte o storia oppure destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato, ecc.

- Edifici con strutture portanti in legno;

- Ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali combustibili (ad s. legno, carta, lana, paglia, grassi lubrificanti, trucioli, manufatti facilmente combustibili), e/o materiali esplosivi, fluidi combustibili/infiammabili, polveri combustibili/infiammabili con modalità tali da non consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, quando la classe del compartimento antincendio considerato è pari o superiore a 30. Gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi infiammabili, polveri infiammabili con modalità tali da consentire loro il contatto con l'aria ambiente a temperature uguali o superiori a quella d'infiammabilità, invece, sono classificabili come "Luoghi con pericolo di esplosione", e dunque soggetti alle relative verifiche di impianto a cadenza biennale (v. nota precedente);

- Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

b) **5 anni** (verifica quinquennale) per tutti gli altri casi.

Verifiche Straordinarie

Le verifiche Straordinarie vengono effettuate per verificare se sono state ripristinate le condizioni di conformità nei seguenti casi:

a. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo;

b. Nel caso siano apportate all'impianto modifiche sostanziali;

c. Su richiesta del Datore di Lavoro.

Contestualmente a ciascuna verifica straordinaria viene effettuata anche una verifica periodica; in conseguenza di ciò, la cadenza delle verifiche periodiche viene aggiornata a partire dalla contestuale verifica straordinaria/periodica.

r01.07.1.03 Effettuazione delle attività di Verifica periodica

Sulla base della scadenza per l'effettuazione della verifica riportata nell'incarico affidatogli, l'ispettore designato concorda con il Richiedente la data specifica per l'effettuazione della verifica.

L'ispettore incaricato ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni di SIDEL specificate nell'incarico affidatogli. Qualora emergano circostanze che impediscano o limitino lo svolgimento dell'incarico, l'ispettore ha l'obbligo di darne comunicazione tempestiva al RT per le opportune decisioni del caso.

r01.07.1.04 Esame Documentale

I controlli hanno inizio con l'esame della documentazione tecnica, relativa agli impianti da verificare, che deve essere resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell'intervento. La documentazione tecnica che l'azienda deve rendere disponibile è differente a seconda del tipo d'impianto e viene descritta nei paragrafi seguenti.

Le eventuali carenze documentali vanno indicate nel verbale di verifica.

r01.07.1.05 Esame a Vista

Questo esame ha come fine quello di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto e mantenuti secondo le Norme di legge e tecniche. Esso viene eseguito con le modalità indicate nelle relative norme CEI e tenendo presenti le raccomandazioni delle relative guide CEI.

L'esame a vista è preliminare alle prove strumentali.

r01.07.1.06 Prove e Misure

Le prove e le misure devono essere eseguite con le modalità indicate nelle relative Norme e Guide CEI. Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione di punti. Il campione scelto deve essere significativo e deve tener conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato.

L'esame a vista, le prove strumentali e le misure, possono essere condotte con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente.

Ove possibile il campionamento viene effettuato sulla base di quanto disciplinato dal sistema di gestione di Sidel spa.

r01.07.1.07 Verbale di Ispezione

Conclusa la verifica, l'ispettore redige il verbale di verifica, che contiene:

- Identificazione dell'organismo che lo rilascia;
- Estremi del decreto di abilitazione
- Identificazione dell'impianto oggetto della verifica;
- Indicazione della tipologia di verifica (periodica o straordinaria);
- Data della verifica;
- Data rilascio del verbale;
- Nominativo del verificatore che effettua la verifica per conto di SIDEL;
- Indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;

- Anno d'installazione dell'impianto;
- Presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge vigente;
- Presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell'impianto;
- Presenza o meno della denuncia degli impianti oggetto di verifica;
- Indicazione del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo;
- Esito della verifica e descrizione delle NC riscontrate in caso di esito negativo;
- Firma dell'ispettore che ha eseguito la verifica.

Nel caso di verifica con esito positivo, Il verificatore procederà al caricamento del verbale sulla piattaforma gestionale entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione. Diversamente, se in presenza di esito negativo il verificatore dovrà caricare il verbale entro 2 giorni lavorativi.

r01.07.1.08 Riesame del Verbale di ispezione

Il riesame del Verbale di ispezione viene eseguito dal Responsabile Tecnico, qualora il RT sia stato coinvolto in attività di verifica nel ruolo di verificatore o sia impossibilitato ad eseguire il Riesame, lo stesso viene effettuato dal SRT

In ogni caso si specifica che il riesame non può essere eseguito dal tecnico che ha effettuato la verifica.

a. Riesame a seguito di verbale positivo

Il riesame viene eseguito entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica

In caso di esito positivo del riesame, si procede all'invio del verbale insieme alla fattura.

Nel caso in cui dal Riesame emergano rilievi, il RT (o SRT) provvede a classificarli come "Non conformità",

"Osservazione" o "Documentazione Incompleta" e a descriverli in maniera dettagliata sull'apposita sezione.

Il Tecnico coinvolto nell'attività di verifica riceverà una notifica per correggere il verbale o integrare la documentazione. Quando il tecnico avrà corretto il verbale o integrato con la documentazione mancante, il TR controllerà la chiusura dei rilievi.

In caso di esito positivo del riesame, si procede all'invio del verbale insieme alla fattura.

Nel caso in cui il verificatore

b. Riesame a seguito di verbale negativo

Il riesame viene eseguito entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica.

Nel caso in cui venga confermata la negatività del verbale, il Responsabile Tecnico provvede ad inviare entro un 1 giorno dalla data di riesame il Verbale di ispezione tramite Posta Certificata, all'ASL/ARPA di competenza che provvederà a dare indicazioni a SIDEL su come procedere. Allo stesso tempo si procede all'invio del verbale e della relativa fattura al cliente che, eliminate le Non Conformità rilevate potrà richiedere una verifica straordinaria.

Nel caso in cui, nel verbale con esito negativo vengano segnalati dei rilievi il RT (o SRT) provvede a classificarli come "Non conformità", "Osservazione" o "Documentazione Incompleta" e a descriverli in maniera dettagliata sull'apposita sezione. Il Tecnico coinvolto nell'attività di verifica riceverà una notifica per correggere il verbale o integrare la documentazione. Quando il tecnico avrà corretto il verbale o integrato con la documentazione mancante, il RT (o SRT) controllerà la chiusura dei rilievi.

In caso di rapporto con esito negativo, confermato dall'attività di riesame, il Responsabile Tecnico provvede ad inviare entro un 1 giorno dalla data di riesame il Verbale di ispezione tramite Posta Certificata all'ASL/ARPA di competenza che provvederà a dare indicazioni a SIDEL su come procedere.

Allo stesso tempo si procede all'invio del verbale e della relativa fattura al cliente che, eliminate le Non Conformità rilevate, potrà richiedere una verifica straordinaria.

Nel caso in cui il verificatore non abbia chiuso correttamente i rilievi verrà replicato l'iter suddetto fino ad avere il verbale corretto.

c. **Riesame con esito negativo**

Nel caso di riesame con esito negativo, Il Riesaminatore descrive i rilievi sulla piattaforma gestionale. L'ispettore riceve una notifica tramite software ed e-mail in cui vengono elencati e descritti i rilievi. A questo punto l'ispettore risolve i rilievi e qualora ci dovesse essere la necessità di ripetere uno o più prove, misure o controlli, queste saranno a carico di Sidel Spa. L'ispettore ricarica la nuova versione sul software gestionale così da poter permettere il riesame del RT (o SRT).

Nel caso in cui l'esito del riesame sia positivo si segue il punto a. Nel caso in cui il riesame sia negativo si segue il punto b.

r01.07.02 Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria

a. In seguito a verbale di verifica periodica con parere non favorevole

A1. In questi casi, a seguito della rimozione delle cause che hanno determinato l'esito non favorevole della verifica, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.

A2. SIDEL, su incarico del Cliente, provvede ad effettuare la verifica straordinaria.

A3. Al termine della verifica il verificatore carica il verbale sulla piattaforma gestionale

A4. Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica viene effettuato il riesame come descritto nel § r01.07.1.08

b. In caso di richiesta del datore di lavoro

B1. È facoltà del datore di lavoro richiedere l'esecuzione di una verifica straordinaria.

Seguono le fasi da A2 ÷A4 del p.to i) del presente paragrafo.

c. c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive

C1. Il datore di lavoro, in caso di modifiche sostanziali o adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del DPR 462/01 e norme tecniche CEI, invia comunicazione all'Autorità competente per territorio e a SIDEL, competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, richiedendo a quest'ultimo l'effettuazione di una verifica straordinaria.

Seguono le fasi da A2 ÷A4 del p.to i) del presente paragrafo.

Gestione delle modifiche relative ad un rapporto o certificato già inviato al cliente

Ogni modifica apportata a un rapporto precedentemente inviato al cliente deve essere supportata da una documentazione esplicativa delle ragioni della modifica.

Per i verbali di verifica periodica e straordinaria verrà inserita accanto al numero del verbale di verifica la dicitura "rev." ed il numero progressivo della revisione. Inoltre, verrà inserita la dicitura" il presente documento annulla e sostituisce il verbale n.XXX rev. XX del XX/XX/XXXX" e la data di nuova emissione del documento.

Il tecnico che ha eseguito la verifica riemette il verbale in base alle segnalazioni ricevute. A questo punto il responsabile Tecnico (o il SRT in caso il RT fosse il ISP) approva la modifica e autorizza la trasmissione del verbale revisionato da parte della segreteria tecnica al cliente tramite mail in cui si specifica che il verbale ricevuto annulla e sostituisce quello precedente. Ogni versione del verbale revisionato viene mantenuto sulla piattaforma gestionale in maniera da facilitarne il riferimento e la consultazione delle modifiche apportate nel corso del tempo.

Inoltre, all'interno della sezione riservata al Ministero sul sito internet di Sidel spa, saranno disponibili gli elenchi aggiornati dei certificati e delle verifiche periodiche e straordinarie indicando le revisioni e le relative date.

r01.07.03 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche

I requisiti rispetto ai quali sono eseguite le verifiche sono definiti, per un determinato impianto:

- Nelle norme e/o nelle legislazioni cogenti con cui l'impianto è stato collaudato/certificato.
- Nelle norme e/o legislazioni cogenti a cui è stato assoggettato nel tempo l'impianto elettrico, per miglioramento e/o per aggiornamento degli aspetti di sicurezza,
- Nelle norme vigenti di buona tecnica con cui sono state apportate sostituzioni e/o modifiche all'impianto.

r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità

r01.08.01 Accettazione condizioni

Il cliente richiedente, il servizio di verifica, accetta le condizioni definite nel presente Regolamento e nella Domanda mod.T13_ter "Domanda per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi degli art. 4-6 e 7 del DPR 462/01 e s.m.i."

r01.08.2 Accesso al sito e alla documentazione

Il richiedente ha l'obbligo di consentire agli ispettori incaricati da SIDEL, la disponibilità di tutti i documenti necessari per l'espletamento della verifica, e dovrà comunicare a SIDEL qualsiasi variazione eseguita ai documenti e/o all'impianto, inoltre deve consentire il libero accesso agli ispettori sul luogo della verifica al fine di procedere con l'attività pianificata.

Il cliente ha l'obbligo di mettere a disposizione all'atto della verifica il personale occorrente per l'effettuazione delle attività ispettive.

Inoltre, il richiedente si impegna a consentire l'accesso ad eventuali osservatori designati da SIDEL in caso di addestramento di nuovo personale, e osservatori o Auditor, designati dagli enti di controllo per lo svolgimento dei propri compiti di controllo e vigilanza; la presenza di tali osservatori avverrà sempre in accompagnamento a personale SIDEL.

r01.08.03 Sicurezza

Il richiedente, ai sensi del D. lgs 81/08 Testo Unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, si impegna a fornire agli ispettori incaricati da SIDEL le necessarie informazioni in merito ad eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare, e assicura l'adozione delle precauzioni possibili per la protezione e la salute degli ispettori.

r01.09 Obblighi di SIDEL

Nello svolgimento dell'attività di verifica di impianti di messa a terra SIDEL

- Si impegna ad operare ai sensi della Norma Internazionale ISO/IEC 17020, per cui nel rispetto dell'imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- Si impegna a pubblicare tempestivamente online sul sito www.sidelitalia.it eventuale aggiornamento o modifica al presente Regolamento;
- Si impegna a garantire la veridicità e la completezza dei documenti prodotti per la verifica.

R01.10 Recesso dal servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche ai sensi del D.P.R. 462/01

Il Cliente ha la facoltà di recedere dal servizio per l'effettuazione delle attività di verifica, subordinatamente alla notifica della stessa a SIDEL, a mezzo raccomandata e nelle scadenze stabilite nel contratto.

Qualora non venga rispettata tale clausola, il soggetto Cliente ha l'obbligo di riconoscere a SIDEL l'importo stabilito contrattualmente.

È fatta salva la facoltà di SIDEL d'interrompere il servizio di verifica in qualunque momento mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo nel caso fosse accertato che da parte del Cliente non vi sia stato il rispetto di una o più delle condizioni specificate nel contratto stipulato con SIDEL e nei documenti contrattuali.

A decorrere dalla data del recesso, SIDEL interrompe tutte le attività connesse al servizio di effettuazione delle attività di verifica. Contestualmente il Cliente ha l'obbligo di interrompere qualsiasi riferimento correlato al servizio di SIDEL.

r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi

r01.11.01 Reclami

Il reclamo può essere presentato da qualsiasi parte interessata (cliente, utilizzatore, ente, pubblico, fornitore, ecc.).
Il reclamo deve essere formalizzato e inviato a SIDEL mediante PEC o raccomandata A/R, utilizzando il modulo T54 Segnalazione Reclami disponibile sul sito www.sidelitalia.it, entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi della circostanza oggetto di insoddisfazione.
Il reclamo deve riportare:

- i dati identificativi del reclamante,
- la descrizione chiara dei fatti,
- eventuali documenti di supporto

SIDEL, al ricevimento del reclamo, conferma la presa in carico entro 10 giorni lavorativi tramite comunicazione in forma scritta e assegna la gestione al Responsabile Qualità, che garantisce l'imparzialità dell'analisi.

Il reclamo viene esaminato da personale non coinvolto nel processo decisionale oggetto di contestazione, con l'obiettivo di individuare le cause e definire eventuali azioni correttive.

In caso di non validazione del reclamo, SIDEL comunica la decisione motivata al reclamante entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.
In caso di validazione, comunica le decisioni e le azioni conseguenti entro 50 giorni lavorativi.
Tutti i reclami vengono registrati nel Registro Reclami (mod. T20).
Se il reclamante non accetta la risposta fornita da SIDEL, può presentare ricorso entro i termini successivamente riportati.

r01.11.02 Ricorsi

Il ricorso può essere presentato solo dal cliente destinatario della decisione emessa da SIDEL nell'ambito delle attività di ispezione.
Il ricorso deve essere presentato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della decisione contestata, tramite PEC o raccomandata A/R indirizzata a SIDEL.
Deve essere firmato dal Legale Rappresentante del cliente e contenere:

- l'indicazione della decisione contestata,
- le motivazioni dettagliate del dissenso,
- eventuali documenti a supporto.

SIDEL conferma la ricezione del ricorso entro 5 giorni lavorativi in forma scritta.

La gestione del ricorso è affidata al Comitato Ricorsi (Co.Ri.), organo indipendente nominato dalla Direzione ed è un esperto legale o in materia di sicurezza il quale ove necessario può avvalersi della collaborazione di uno o più esperti tecnici del settore ascensori non coinvolti nel processo oggetto del ricorso;

Il Responsabile Qualità cura la registrazione e la tracciabilità del processo.

Il Co.Ri.:

1. Verifica l'ammissibilità del ricorso (completezza, legittimità, termini).
2. In caso di non ammissibilità, comunica la decisione motivata entro 30 giorni lavorativi.
3. In caso di ammissibilità, avvia l'istruttoria, acquisisce eventuali informazioni aggiuntive e valuta il caso in modo indipendente.
4. Redige il Verbale di Ricorso, contenente la decisione e le eventuali azioni correttive.

L'esito del ricorso è comunicato al ricorrente tramite PEC o raccomandata A/R:

- entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della presa in carico, se gli elementi sono sufficienti;
- entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della presa in carico, se si rendono necessarie ulteriori verifiche.

Il ricorso non sospende l'efficacia delle decisioni impugnate, salvo diversa disposizione del Co.Ri.
Le spese relative al ricorso, inclusi eventuali accertamenti tecnici, sono a carico della parte soccombente.

Tutti i ricorsi sono registrati nel modulo T21_asc – Registro Ricorsi, che riporta:

- dati del ricorrente;
- oggetto e descrizione del ricorso;
- documenti di riferimento;
- decisioni e azioni adottate;
- verifica dell'efficacia delle azioni.

Nel caso in cui il ricorrente non accetti la decisione del Co.Ri., eventuali controversie sono sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

r01.12 Tariffe

I termini di calcolo delle tariffe, relative al servizio per le attività di verifica degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. 462/01, sono riportate sul documento I01_ter "Tariffario relativo al servizio di verifica ai sensi del DPR 462/01" reso disponibile, a fronte di specifica richiesta, agli interessati.

r01.13 Riservatezza

SIDEL si impegna a mantenere riservate, tutte le informazioni ottenute o prodotte nel contesto delle attività di valutazione della conformità e quelle riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo). I casi di eccezione per i quali Sidel può divulgare informazioni riservate possono essere:

- Obblighi legali o normativi;
- Ordini giudiziari o richieste di autorità competenti;
- Emergenze legate alla sicurezza pubblica o alla salute.

All'interno dei moduli di offerta sottoscritti dal cliente viene richiesto il consenso ai sensi di legge, alla diffusione e al trattamento dei propri dati, documenti e informazioni.

Qualora Sidel sia tenuta per legge a divulgare informazioni riservate, il cliente o la persona interessata sarà preventivamente informata, fatto salvo i casi in cui sia vietato.

r01.14 Uso dei marchi

SIDEL Utilizza il logo Accredia nel pieno rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia", che qui si intende integralmente richiamato.

Per l'utilizzo regolamentare del proprio Logo SIDEL fa riferimento ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI 17030:2021 in base alla quale il marchio è:

- Proprietà di SIDEL che esercita una protezione legale per quanto riguarda la sua configurazione, il suo controllo e il suo uso;
- Inconfondibile, codificato e progettato in modo da facilitare il rilevamento della contraffazione o di altre forme di impiego abusivo;

È vietato utilizzare, staccare e riattaccare il logo di SIDEL e quello di Accredia posto sui documenti di verifica, sia su altro materiale (ad esempio internet, strumenti pubblicitari, ecc.). Qualora il richiedente avesse necessità di utilizzare il logo deve chiedere esplicita autorizzazione a SIDEL.

È consentito l'utilizzo del verbale nel solo formato integrale; non sono consentite riproduzioni anche parziali.

il documento deve risultare sempre leggibile e la sua struttura non modificata.

r01.15 Modifiche al presente Regolamento

In caso di future modifiche al presente regolamento SIDEL renderà disponibile il Regolamento aggiornato sul proprio sito www.sidelitalia.it.

Modifiche derivanti dall'applicazione della norma di riferimento

In questo caso il cliente viene informato dell'applicazione della modifica e non può rifiutare la revisione, in quanto obbligo cogente;

Modifiche sostanziali derivanti da modifiche imposte dall'Organismo

In questo caso il cliente viene informato dell'applicazione della modifica tramite mail di programmazione della prossima verifica all'indirizzo di posta elettronica (mail/pec) indicata sul contratto.

In caso di mancata accettazione del nuovo regolamento il Richiedente comunica tramite Pec o raccomandata l'intenzione di recedere dal contratto.

Qualora SIDEL non riceva alcuna risposta da parte del cliente tramite Pec o raccomandata, entro la data di programmazione della prossima verifica, si avvale della regola di silenzio-assenso e considera accettata la modifica.